

Rep. scritture private

N 3 del 7/4/2022

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

CONTRATTO DI SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO

1) Progetto per la custodia, la manutenzione e la gestione delle aree archeologiche di Villagrande Strisaili” (finanziato ai sensi degli articoli 92 e 93 della L.R. 11/1988) dell'importo di euro 274.607,60, oltre una quota di co-finanziamento comunale di euro 19.222,53 per un totale di € 293.830,13.

2) Progetto di gestione dei servizi di accompagnamento, informazione, guardiania, manutenzione ordinaria e promozione turistico-culturale dell'area archeologica di S'Arcu 'es Forros” (finanziato ai sensi della dell'articolo 38 comma 1 della L.R. 4/2000) dell'importo di euro 152.316,53 oltre una quota di co-finanziamento comunale di euro 10.662,15 per un importo totale di € 162.978,68
Per un importo totale di **euro 456.808,81** comprensivo di IVA, soggetto a rendicontazione.

L'anno duemilaventidue (2022) addì cinque del mese di aprile , in Villagrande Strisaili, in una sala degli Uffici del predetto Comune, posti in Via Roma al civico 1

TRA

Il COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI, con sede in via Roma n. 1, 080149 Villagrande Strisaili, C.F. 82000010916 rappresentato dalla Dr.ssa Rita La Tosa nata a Manfredonia il 30.01.1962 in qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria, come da Decreto del Sindaco di nomina n. 08 del 08.03.2022 e in applicazione dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché in conformità a quanto

disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente,

domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente;

E

ARCHEONOVA SRL , con sede in via Roma n° 1 Villagrande Strisaili, CF

01603530914, P.I. 01603530914, rappresentata dal sig. Mario Bruno Piras nato a

Gairo, il 14.12.1955, in qualità di Amministratore Unico, domiciliato per la carica

presso la sede della società;

RICHIAMATI:

- lo Statuto del Comune di Villagrande Strisaili, approvato con Deliberazione del

Consiglio comunale n. 97 del 11.10.1991 e s.m.i, ed in particolare l'art. 12, comma 1,

lettera g) secondo cui il Comune “valorizza le risorse del proprio territorio, umane,

ambientali, naturali, storiche, artistiche culturali ed economiche verso un modello di

sviluppo sostenibile”;

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del

paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

- la Legge Regionale 20 settembre 2006, n. 14 Norme in materia di beni culturali,

istituti e luoghi della cultura;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici”, s.m.i.

PREMESSO:

- che in applicazione degli articoli 92 e 93 della L.R. 11/1988 il Comune di

Villagrande Strisaili riceve dalla Regione Autonoma della Sardegna (di seguito RAS)

i contributi per l'espletamento del progetto denominato “Gestione, manutenzione e

custodia delle aree archeologiche di Villagrande Strisaili”, inizialmente concessi

direttamente alla ditta titolare del progetto speciale azione 7/a1 dall'Assessorato

regionale della Pubblica Istruzione, cui il Comune è succeduto per delega di funzioni.(Determinazione RAS n° 1039 del 31.07.2020)

- che in applicazione, inoltre, dell'articolo 38 comma 1 della L.R. 4/2000 il Comune di Villagrande Strisaili riceve dalla RAS i contributi per l'espletamento del progetto denominato "Progetto di gestione dei servizi di accompagnamento, informazione, guardiania, manutenzione ordinaria e promozione turistico-culturale dell'area archeologica di s'Arcu 'es Forros" (Determinazione RAS n° 1039 del 31.07.2020 e n° 103 prot.1607 del 26 gennaio 2021).

- che tali progetti sono stati approvati nella loro ultima versione con Deliberazioni di Giunta Comunale n° 16 e 17 del 31.03.2022.

- che a seguito della deliberazione della Giunta comunale n° 3 del 10.02.2020 si dava mandato alla responsabile del Responsabile dell'Area Affari alla predisposizione della Relazione ex art.192 comma 2 del D.Lgs.n°50/2016, avente per oggetto la costituzione di una società in House per la gestione dei servizi archeologici comunali, poi approvata con Delibera della G.C. n°77 del 03.12.2020, e pubblicata sul sito del Comune di Villagrande Strisaili, per avviare i termini della consultazione pubblica prevista dal comma 2 dell'art. 5 del Dlgs 175/2016 e ss. mm .ed ii. per il coinvolgimento dei cittadini/utenti in merito al processo di costituzione di una società in house per la gestione dei servizi in oggetto;

- che con deliberazione del Consiglio comunale n°54 del 10.12.2020:

Si Procedeva alla costituzione di una società in House denominata "Archeonova srl" ad intero capitale pubblico per affidarvi entrambi i servizi finanziati dalle Leggi regionali indicate in premessa, nel rispetto del D.Lgs 175/2016 e dei tre fondamentali requisiti elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale:

1)	La partecipazione totalitaria del soggetto pubblico affidante al capitale della società “in house” affidataria e non cedibilità ai privati;	
2)	la c.d. “destinazione prevalente dell’attività” della società all’ente costituente (oltre l’ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidata dall’ente pubblico costituente);	
3)	il c.d. “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi dell’ente costituente, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata;	
	Si approvava lo schema dell’Atto costitutivo e dello Statuto della società pubblica denominata “Archeonova srl a Socio Unico”.	
	Si approvava la relazione ed il quadro economico comparativo redatta ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs.175/2016.	
	Si autorizzava il Sindaco a sottoscrivere il rogito notarile ed a compiere tutte le attività negoziali necessarie per dare attuazione alla deliberazione.	
	- Che con Rogito Notarile repertorio n°5052, raccolta 4046 del 25.02.2021 viene formalmente costituita la società <i>in house</i> del Comune di Villagrande Strisaili,	
	denominata “Archeonova s.r.l.” iscritta presso la C.C.I.A.A. di Nuoro - REA NU – 114550 -Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese 01603530914	
	- che mediante la sequela di atti sopra descritti il Comune di Villagrande Strisaili ha istituito la società partecipata “Archeonova srl” avente come oggetto sociale,	
	secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dal Comune, ”l’esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei	
	beni archeologici, nonché realizzazione di attività culturali e di promozione degli stessi” nonché tutte le attività descritte all’articolo 2 del proprio statuto.	
	4	

- che l'Area Affari Generali del Comune ha proposto domanda prot. n° 2786 del 16/04/2021 per l'iscrizione della società Archeonova srl nell'Elenco tenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in ottemperanza alla Determinazione n. 235 del 15/02/2017 di approvazione delle Linee guida n. 7 recanti "*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*";

- Che con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 13/04/2021 è stato approvato il Regolamento sul Sistema di controllo sulle società ed enti operanti in regime di *in house providing*.

- che la società è in possesso dei requisiti di ordine generale, necessari per l'affidamento in house providing delle attività e servizi, anche accessori, finalizzati alla realizzazione dei progetti sopra descritti finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 13.04.2021 recante "Contratto di servizio con la società partecipata Archeonova srl, annualità 2021. Approvazione dello Schema di contratto e autorizzazione alla sottoscrizione"

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 193 del 05.04.2022 con la quale si rinnova l'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto;

DATO ATTO:

- che la spesa è a carico del bilancio del Comune di Villagrande Strisaili sui capitoli

1755, 1757 e 2010”Fondi RAS”e sui capitoli 1760, 1765 e 2010 “Cofinanziamento

comunale”, del redigendo Bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022;

- che sono stati acquisiti dall’Area competente i certificati e la documentazione che

attestano il possesso dei requisiti di ordine generale da parte della Società;

- che l’atto costitutivo e lo Statuto della società Archeonova srl prevedono

espressamente lo svolgimento di attività coerente con i servizi di cui al presente

contratto come da documentazione agli atti d’ufficio;

Tutto ciò premesso,

Si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Responsabili del contratto di servizio

1. Il Responsabile del presente Contratto di Servizio è, per il Comune di Villagrande

Strisaili, la D.ssa Rita La Tosa, Responsabile dell’Area Finanziaria, e, per la società

Archeonova srl il sig. Mario Bruno Piras.

ARTICOLO 3 – Oggetto del contratto di servizio e corrispettivo

1. Il Comune di Villagrande affida alla società Archeonova srl, che accetta, i seguenti

servizi:

A. “Progetto per la custodia, la manutenzione e la gestione delle aree

archeologiche di Villagrande Strisaili” (finanziato ai sensi degli articoli 92 e 93 della

L.R. 11/1988).

B. “Progetto di gestione dei servizi di accompagnamento, informazione,

guardiana, manutenzione ordinaria e promozione turistico-culturale dell’area

archeologica di S’Arcu ‘es Forros” (finanziato ai sensi della dell’articolo 38 comma

1 della L.R. 4/2000).

2. Entrambi i progetti sono allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale sotto le lettere, rispettivamente, A e B, secondo gli importi specificati in premessa e comunque derivanti dai decreti regionali di attribuzione delle risorse.

ARTICOLO 4 – Modalità di esecuzione delle prestazioni

1. I servizi di cui al precedente articolo 3, affidati con il presente Contratto di servizio, dovranno essere garantiti dall’Affidatario con le modalità di descritte nel presente articolo.

2. Per la realizzazione del “Progetto per la custodia, la manutenzione e la gestione delle aree archeologiche di Villagrande Strisaili” sono da intendersi i seguenti servizi di base:

- Custodia e guardiania: si dovrà garantire la tutela e salvaguardia da atti di saccheggio e danneggiamento in genere, sia nei giorni feriali che festivi, compresi i servizi notturni programmabili in un giorno alla settimana, per un totale di 57 notturni annuali. L’attività verrà svolta in due turni giornalieri da almeno due operatori in presenza in modo da coprire un minimo di 12 ore di sorveglianza.

- Manutenzione: costante pulizia mediante diserbo e decespugliamento delle aree aperte al pubblico, con particolare attenzione alle strutture murarie e ai percorsi che dovranno essere sempre agibili e privi (nei limiti del possibile) da rischi d’infortunio sia per i visitatori che per gli operatori culturali.

- Accoglienza dei visitatori: l’espletamento del servizio di biglietteria e la prima accoglienza prevedono la presenza di uno o più operatori all’ingresso dell’area con il compito di staccare il biglietto e di dare le prime informazioni sul sito.

- Servizio di visita guidata: accompagnamento dei visitatori attraverso un percorso

definito, lungo il quale vengono date tutte le informazioni utili ed indispensabili per la comprensione del monumento e dell'area in cui sorge nel suo contesto storico archeologico, ambientale e paesaggistico. Per l'apertura al pubblico è stata individuata l'area archeologia di Sa Carcaredda, tuttavia, previa prenotazione e valutando attentamente le condizioni di sicurezza, la visita guidata verrà garantita anche presso la tomba di giganti di Serra Troculu, già oggetto di indagine scientifica, come per gli altri siti del territorio comunale.

3. Per la realizzazione del "Progetto di gestione dei servizi di accompagnamento, informazione, guardiania, manutenzione ordinaria e promozione turistico-culturale dell'area archeologica di S'Arcu 'es Forros" sono da intendersi i seguenti servizi di base:

- Custodia e guardiania: Si dovrà garantire la tutela e salvaguardia da atti di saccheggio e danneggiamento in genere sia nei giorni feriali che festivi grazie alla figura del custode-manutentore anche in compresenza con l'accompagnatore/guida.

- Manutenzione: costante pulizia mediante diserbo e decespugliamento dell'intera area con particolare attenzione alle strutture murarie e ai percorsi che dovranno essere sempre agibili e privi (nei limiti del possibile) da rischi d'infortunio sia per i visitatori che per gli operatori culturali.

- Accoglienza dei visitatori: la biglietteria e la prima accoglienza prevedono la presenza di uno o più operatori all'ingresso dell'area con il compito di staccare il biglietto e di dare le prime informazioni sul sito.

- Servizio di visita guidata: accompagnamento dei visitatori attraverso un percorso definito, lungo il quale vengono date tutte le informazioni utili ed indispensabili per la comprensione del monumento e dell'area in cui sorge nel suo contesto storico

archeologico, ambientale e paesaggistico.

4. Per quanto attiene il servizio di Biglietteria (Art. 117, comma 3, D.Lgs. 42/2004)

ed in particolare l'emissione e vendita dei titoli di accesso:

a) questo dovrà svolgersi nel sito di s'Arcu 'es Forros presso il Bookshop

appositamente predisposto e prospiciente l'ingresso al sito (in loco per gli altri

eventuali siti interessati da visita guidata). L'affidatario dovrà provvedere

all'apertura e chiusura del suddetto locale. Durante l'orario di chiusura, a cura e

spese della società dovrà essere attiva la segreteria telefonica che, in lingua italiana e

inglese, fornirà informazioni su orari di apertura e tariffe. I messaggi dovranno

contenere l'indirizzo di posta elettronica della società e del Comune di Villagrande

Strisaili per la gestione degli eventuali messaggi scritti.

b) La gestione della biglietteria dovrà effettuarsi attraverso la verifica e l'emissione

delle diverse tipologie di bigliettazione (ordinari interi, ridotti, oltre a eventuali,

ulteriori convenzioni) che i visitatori chiederanno per avere accesso alla visita e alle

iniziative culturali ivi realizzate.

c) Con l'emissione dei titoli di accesso e con la gestione della contabilità riguardante

le entrate derivanti dalla bigliettazione è necessaria la predisposizione del rendiconto

giornaliero e mensile, nonché la tenuta, ove prevista, dei rapporti con la SIAE o altri

enti in occasione di iniziative e mostre.

d) Il layout dei biglietti, realizzati ed emessi, dovrà essere approvato dal Comune di

Villagrande Strisaili.

e) I titoli emessi dovranno recare un numero di serie progressivo e l'importo della

tariffa pagata dal visitatore.

f) Alla fine di ogni mese dovranno essere inviati all'Area Affari Generali del

	Comune un tabulato e una ricapitolazione che attestino la quantità e il tipo di emissioni.	
	g) In occasione di singole iniziative l'organismo <i>in house</i> è tenuto a fornire alla competente Area Affari Generali del Comune, con modalità da concordarsi circa il tipo di rilevazione, le statistiche sull'affluenza dei visitatori suddivisi per categorie e tipologie di titoli di accesso.	
	h) In particolare, sarà cura dell'affidatario fornire con cadenza mensile, le generali rilevazioni statistiche sui visitatori, evidenziando percentualmente le variazioni rispetto al mese precedente, con un riscontro sui biglietti venduti.	
	i) La società <i>Archeonova srl</i> si impegna a porre in vendita e a promuovere adeguatamente, con forme da concordarsi con il Comune di Villagrande Strisaili, qualsiasi tipo di biglietto cumulativo e/o card che l'Amministrazione metterà in vendita, anche in convenzione con altri Enti pubblici o privati.	
	l) Resta inteso che La società <i>Archeonova srl</i> incamera l'importo derivante dalla vendita dei titoli di accesso al Museo.	
	5. Per quanto attiene i Servizi editoriale e di vendita, attinenti i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo e le riproduzioni di beni culturali (art. 117, comma 1, lett. a) D.Lgs. 42/2004), la Società affidataria potrà provvedere alle seguenti prestazioni:	
	a) In caso di progettazione e realizzazione di prodotti editoriali propri dovrà provvedere all'ideazione e stampa di prodotti editoriali concernenti il complesso archeologico interessato, anche sotto forma digitale.	
	b) In caso di progettazione e realizzazione di una linea di oggettistica dedicata, dovrà provvedere all'ideazione e produzione, ivi compresa la produzione e/o ricerca di	
	10	

articoli da personalizzare con il logo e/o le immagini del complesso archeologico interessato.

c) Per l'esecuzione delle prestazioni di cui ai precedenti punti a) e b) il Comune di Villagrande Strisaili mette a disposizione dell'Affidatario i beni in consegna o le loro immagini senza gli oneri di cui all'art. 108 del D. Lgs n. 42/2004.

6. Per quanto attiene i Servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro (art. 117, comma 1, lett. e) l'affidatario:

a) dovrà presentare un "Piano delle attività didattiche", composto da singole schede relative a visite didattiche, laboratori e percorsi illustrativi per scolaresche e utenza libera, aventi ad oggetto il patrimonio archeologico del complesso interessato.

b) dovrà ideare, progettare, produrre e condurre percorsi (format) (visite guidate, animate e laboratori didattici) dedicati ai siti in gestione, in grado di rispondere alle richieste dei visitatori e scuole di ogni ordine e grado, declinandoli per tali diverse fasce di utenza.

c) Le proposte dovranno essere tipologicamente differenziate e rivolgersi a tutti i tipi di pubblico: visite guidate, visite animate, laboratori per scuole e per famiglie e per utenza speciale.

d) L'affidatario dovrà ideare, progettare, produrre e condurre in particolare percorsi rivolti alle Scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado) tenuto conto delle esigenze degli insegnanti, proponendo un'offerta adeguata alla programmazione scolastica, mantenendo un dialogo costante con le altre istituzioni del territorio impegnate nell'educazione e nella promozione socio-culturale, in modo da partecipare attivamente alla creazione di un sistema formativo

integrato.

e) L'affidatario dovrà ideare, progettare, produrre e condurre i percorsi studiati per intercettare una tipologia articolata e differenziata di pubblico, ivi compresi gli utenti deboli, con laboratori e visite animate: percorsi didattici ideati per stimolare un rapporto creativo e interattivo tra lo spettatore e le aree archeologiche, prevedendo un particolare coinvolgimento nella fruizione e nella elaborazione delle conoscenze acquisite.

f) I suddetti percorsi diverranno di proprietà del Comune di Villagrande Strisaili, fatti salvi i diritti morali di autore.

7) Per quanto attiene i servizi di gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni (art. 117, comma 1, lett. d) d.lgs. 42/2004), da svolgersi presso il Bookshop dall'area di s'Arcu 'es Forros, l'Affidatario:

a) si impegna a gestire il servizio di vendita libri e oggettistica delle aree archeologiche gestite relativo alla produzione editoriale delle stesse aree e/o di altri Luoghi della Cultura, Case editrici, Enti culturali e altri soggetti organizzatori, in coerenza con il patrimonio esposto e assecondando esigenze di aggiornamento costante dell'offerta.

b) A tale scopo dovrà essere munito di apposita licenza.

c) La gestione in proprio del servizio di vendita libri e oggettistica dovrà svolgersi alle condizioni, oneri e modalità di seguito indicate:

c.1) Vendita di articoli di libreria e oggettistica, con particolare attinenza ai luoghi della Cultura dell'area circostante il territorio comunale, procurati e proposti perseguendo criteri di aggiornamento dell'offerta alla clientela.

c.2) La scelta dei libri e degli articoli di merchandising proposti dovrà essere

condivisa dall'Area Finanziaria del Comune di Villagrande Strisaili.

c.3) Vendita di pubblicazioni e articoli di merchandising museali potranno essere proposti all'Affidatario dal Comune di Villagrande Strisaili.

c.4) l'Affidatario incamera l'importo derivante dalla vendita di libri e di oggettistica museale.

8. Per quanto attiene i servizi di organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali (art. 117, comma 1, lett. g), l'Affidatario potrà provvedere, in accordo con l'Area Affari Generali del Comune di Villagrande Strisaili e per il tramite di apposito piano finanziario, al servizio di progettazione, organizzazione e allestimento di mostre e/o manifestazioni culturali negli spazi delle aree archeologiche in gestione, oltre al supporto alla comunicazione dell'evento, anche con riferimento agli aspetti grafici.

a) Al termine di ogni evento, l'Affidatario dovrà rendicontare le spese sostenute, mediante presentazione di fatture debitamente quietanzate o altra documentazione ritenuta valida dal committente per dimostrare la realizzazione delle attività.

b) Contestualmente potrà altresì essere proposto all'Amministrazione l'eventuale aumento del costo del biglietto ordinario d'ingresso in concomitanza con l'allestimento degli eventi.

9. L'Affidatario dovrà garantire l'apertura dei servizi nei giorni e durante l'orario di apertura al pubblico ed anche al di fuori di tali giorni e orari in occasione di speciali eventi, in accordo con l'area degli Finanziaria del Comune, sulla base di una programmazione condivisa, valutando anche gli aspetti di sostenibilità economica.

10. Entrambi i servizi saranno resi in maniera sinergica e unitaria anche attraverso la coerente gestione coordinata del personale a disposizione, nell'ottica del

raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico culturale.

ART. 5 – Durata e decorrenza

1. L'affidamento dei servizi a carattere continuativo decorre dal 1° Gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2022.

2. La realizzazione dei progetti finanziati per il 2022 dovrà essere conclusa entro il medesimo anno.

ART. 6 – Fatturazione e pagamento

1. La fatturazione dei servizi effettuati a carattere continuativo avviene a cadenza mensile.

2. La fatturazione dei servizi aggiuntivi sarà effettuata al termine delle attività richieste, debitamente accettate e collaudate a cura dell'Area preposta.

3. Ogni fattura dovrà essere corredata dalla rendicontazione e/o altra documentazione ritenuta valida dal committente per dimostrare la realizzazione delle attività. In caso di mancato o ritardato invio della documentazione indicata il pagamento della fattura verrà sospeso.

4. I pagamenti vengono effettuati entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle relative fatture, previa verifica di regolare esecuzione del servizio prestato.

5. Per effetto del meccanismo dello split payment, disciplinato dal comma 629 lettera b) dell'art. 1 della legge 23/12/2014, n. 190, la fattura sarà liquidata al netto dell'IVA stante l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata loro dai fornitori.

6. Secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30/01/2015 il fornitore dovrà emettere la fattura nel rispetto di quanto previsto

dall'art. 21 del DPR 633/1972 con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972.

7. l'Affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente un conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, con l'impegno a comunicare al Responsabile del contratto di cui al precedente art. 2 di questa Amministrazione ogni variazione, nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

8. Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

9. In ogni caso a ciascun pagamento sono applicate le norme vigenti al momento in cui il pagamento viene effettuato, senza che l'affidatario possa richiedere alcun ristoro per adempimenti dovuti per legge.

ARTICOLO 7 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. La società Archeonova srl è obbligata ad applicare nei confronti dei propri dipendenti integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.

2. La predetta è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ARTICOLO 8 – Cessione contratto e crediti, divieto di subappalto e cause di

risoluzione - penali.

1. E' vietata, a pena di nullità, la cessione, totale o parziale, del presente del contratto.

2. Il subappalto, anche parziale, è vietato.

3. Si dà luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

a) in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010.

b) nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte.

c) nel caso di subappalto.

d) nel caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 11.

4. Le cause per l'applicazione di penali, di risoluzione del contratto di servizio per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del Codice degli appalti.

ARTICOLO 9 – Garanzie

1. La società Archeonova si impegna a produrre prima dell'avvio dell'attività, copia della polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, per la copertura di eventuali danni che gli eventi possono arrecare a cose o persone, a garanzia di tutto il periodo di affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 10 – Norme regolatrici

1. La società Archeonova srl dichiara di aver preso esatta conoscenza ed accettato senza riserve le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel presente Contratto e si obbliga a realizzare il Contratto di servizio nel pieno e integrale rispetto di tutte

le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori nonché le disposizioni e le prescrizioni che potranno essere impartite dal Responsabile del contratto di servizio.

2. Le parti confermano che ciascuna provvederà ad ogni adempimento di rispettiva competenza, secondo i contenuti del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

ARTICOLO 11- Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di

comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal “*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villagrande Strisaili*”, approvato con deliberazione di G.C. n.52 del 07.08.2017 , ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto e decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Codice”. La società dichiara di aver ricevuto copia del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Villagrande Strisaili.

ARTICOLO 12 – Patto di integrità

Si dà atto che la società Archeonova unitamente al Responsabile dell'Area Finanziaria, ha firmato il Patto di Integrità in data odierna, secondo lo schema adottato dal Comune di Villagrande Strisaili redatto ai sensi dell'articolo 17 della

Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano di prevenzione della corruzione.

Il Patto di integrità, depositato agli atti, si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, seppur non materialmente allegato.

ARTICOLO 13 – Spese contrattuali e registrazione

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Prestatore di servizi, che espressamente dichiara di assumere.

2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui trattasi è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e all'IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i e che il presente contratto è registrabile in caso d'uso, in misura fissa, a norma del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. n.131/1986.

ARTICOLO 14 – Controversie

1. In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto, trova applicazione la parte VI – Titolo I “Contenzioso” del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Lanusei.

ARTICOLO 15 - Privacy

3. L'Affidatario si assume ogni responsabilità ai sensi della legge 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali di cui possa venire a conoscenza in occasione della gestione e organizzazione delle attività legate al presente contratto e si obbliga al rispetto di tutte le disposizioni vigenti per i singoli trattamenti e per l'utilizzo dei dati medesimi. Ad ogni possibile effetto, verrà comunicato all'Amministrazione il nominativo del titolare e dell'eventuale diverso responsabile del trattamento, cui faranno capo le responsabilità penali ed

amministrative.

ARTICOLO 16 - Elenco Allegati

Allegati parte integrante:

A. “Progetto per la custodia, la manutenzione e la gestione delle aree archeologiche di Villagrande Strisaili”.

B. “Progetto di gestione dei servizi di accompagnamento, informazione, guardiania, manutenzione ordinaria e promozione turistico-culturale dell’area archeologica di S’Arcu ‘es Forros”.

Il presente contratto, redatto in 19 pagine, è sottoscritto con firma digitale disgiunta, come segue:

Per il Comune di Villagrande Strisaili F.to _____

Per la Società Archeonova srl F.to _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. la Società Archeonova srl dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 3, 6, 8, 14 e 15 del presente contratto.

Per la Società Archeonova srl F.to _____